

REGOLAMENTO (CEE) N. 3356/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione

degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/83⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulla media delle restituzioni concesse per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'esportazione e sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83⁽⁹⁾;⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.⁽⁹⁾ GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 21.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
23.07 B I		<p>Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):</p> <p>il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli⁽¹⁾ è:</p>	
	0510	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 %	1,50 ⁽²⁾ 3,55 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	1010	— superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 %	2,99 ⁽²⁾ 7,11 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	2010	— superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 %	5,99 ⁽²⁾ 14,22 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	3010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 %	8,98 ⁽²⁾ 21,32 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	4010	— superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 %	11,97 ⁽²⁾ 28,43 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	5010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 %	14,97 ⁽²⁾ 35,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	6010	— superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	17,96 ⁽²⁾ 42,65 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	7010	— superiore al 70 %	19,59 ⁽²⁾ 46,53 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

⁽²⁾ Per esportazioni verso le zone A, B, C, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83.

⁽³⁾ Contenuto minimo di granturco e/o di sorgo superiore a : 0510 : 5 % ; 1010 : 10 % ; 2010 : 20 % ; 3010 : 30 % ; 4010 : 40 % ; 5010 : 50 % ; 6010 : 60 % ; 7010 : 60 %.

Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

⁽⁴⁾ Per esportazioni verso gli altri paesi terzi.